



ANNUNZIATA MORICO

Notaio

Repertorio n.57835

Raccolta n.27671

VERBALE D'ASSEMBLEA DELLA ASSOCIAZIONE

**"L'AFRICA CHIAMA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno dodici del mese di ottobre alle ore diciotto e minuti quindici

12 ottobre 2020 h. 18,15

In Fano, nei locali della Parrocchia San Pio X sita in Via Liguria n.1, ove richiesta.

Innanzi a me, Dott.ssa ANNUNZIATA MORICO, Notaio in Fano, iscritta nel ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Pesaro e Urbino,

è personalmente comparsa la signora:

MANTI ANITA, nata a Fano il 12 settembre 1976, ivi residente, Via Giansanti n.10, la quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante, ai sensi del vigente statuto, dell'associazione riconosciuta **"L'Africa Chiama Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" in breve "L'Africa Chiama Onlus"** con sede in Fano, Via Giustizia n.6/D, codice fiscale 90021270419, iscritta:

- nel Registro delle persone giuridiche istituito presso la Prefettura di Pesaro ed Urbino al n.553;
- nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato al n.585 in forza del decreto del Dirigente dei Servizi Sociali della Giunta Regionale della Regione Marche n.100 del 30 aprile 2001;
- all'Elenco delle Organizzazioni della Società Civile ed altri soggetti senza finalità di lucro dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo come da Decreto n.2016/337/000295/S in data 4 aprile 2016.

Detta comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certa, mi chiede di assistere, elevandone verbale, alla assemblea straordinaria della predetta Associazione, convocata in questo luogo, giorno ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- Modifica statutaria per adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 (Art.101, co.2).

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue.

Assume la Presidenza della presente Assemblea il costituito Presidente del Consiglio Direttivo Manti Anita.

Il Presidente dà atto:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata per la data odierna con avviso inviato ai soci, ai membri del Consiglio Direttivo, al Revisore e ai Garanti in data 29 settembre 2020;
- che i soci aventi diritto al voto sono numero 30 (trenta);
- che sono presenti, in proprio e per delega, numero venticinque (25) soci, i cui nominativi sono riportati nell'elenco che viene allegato al presente atto sotto "A", omessane la lettura per dispensa della comparente;
- che sono presenti i membri del Consiglio Direttivo nelle persone

Registrato a Fano  
il 26/10/2020  
al n. 5516  
Serie 1T

dei signori:

FOSSATI MARIA TERESA, nata a Loano il 18 marzo 1946, residente a Fano, Viale Italia n.4, Vice Presidente,

PERONI MICHELE, nato a Fano il 12 marzo 1968, ivi residente, Via Togliatti n.16/B, Consigliere;

SERI STEFANO, nato a Fano il 12 settembre 1961, ivi residente, Via Don G.Berardi n.9, Consigliere,

SABATINELLI FRANCESCA, nata a Fano il 29 ottobre 1976, ivi residente, Via San Cesareo n.108, Consigliere,

sé medesimo, Presidente;

- che il revisore RONDINI Dott. GIOVANNI, nato a Fano il 25 agosto 1963 ed ivi residente in Via della Giustizia n.32 è assente giustificato;

- che sono presenti i garanti signori:

MONTESI ALESSANDRO, nato a Fano il 20 settembre 1987, ivi residente in Via San Cesareo n.92/B;

ROSSI GABRIELLA, nata a Fano il 17 dicembre 1945, ivi residente, Via Liguria n.6,

mentre il garante signor IOVENITTI EMANUELE, nato a Fano il 13 luglio 1974, ivi residente in Strada del Ponte Nuovo n.17 è assente giustificato;

- che tutti i soci sono stati adeguatamente informati sulle modifiche da apportare allo Statuto;

- che la presente assemblea è validamente convocata ed atta a deliberare sulla parte straordinaria dell'ordine del giorno, essendo presenti, in proprio o per delega, oltre i 2/3 (due terzi) dei soci iscritti aventi diritto al voto, come previsto dall'art.10 dello Statuto vigente.

Prende la parola il Presidente che propone la nomina di me Notaio come Segretario.

L'assemblea, all'unanimità

delibera

di nominare me Notaio segretario dell'Assemblea.

Passando alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno il Presidente illustra ai soci presenti la necessità di adeguare lo statuto alle norme contenute del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss. Codice del Terzo Settore.

Delega quindi me Notaio alla lettura di detto Statuto.

L'assemblea, dopo articolata discussione, per alzata di mano, all'unanimità

delibera

- di approvare il nuovo statuto sociale del quale si è data lettura.

Il Presidente propone inoltre all'assemblea di essere autorizzato ad iscrivere l'Associazione nel Registro Unico del Terzo Settore, non appena lo stesso verrà istituito, apportando allo Statuto integrazioni e/o modifiche che fossero richieste a tale fine e, qualora a tale data non fosse intervenuta l'approvazione della Prefettura di Pesaro alle modifiche apportate allo statuto, di conferire allo stesso delega per chiedere al Notaio di procedere ai

controlli di cui all'art.22 del citato D.Lgs.117/2017 e al successivo deposito al RUNTS.

L'assemblea all'unanimità

delibera

- di autorizzare la signora Manti Anita, quale legale rappresentante dell'Associazione, a comunicare il presente atto ai registri presso i quali l'Associazione è attualmente iscritta e ad accertare l'avvenuta iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore ai sensi dell'Art. 54 del Codice del Terzo Settore che ne prevede la trasmigrazione, non appena lo stesso verrà istituito, apportando allo Statuto integrazioni e/o modifiche che fossero richieste a tale fine e conferire alla stessa delega per chiedere al Notaio di procedere ai controlli di cui all'art.22 del citato D.Lgs.117/2017, qualora ciò sia necessario ai fini dell'iscrizione quale persona giuridica.

Si allega al presente atto sotto la lettera "B" lo statuto dell'Associazione così come approvato.

Imposte e spese del presente atto sono a carico dell'Associazione che chiede l'applicazione dei benefici fiscali di legge ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) (imposta di registro in misura fissa - esenzione da imposta di bollo).

Null'altro essendovi da deliberare la presente assemblea straordinaria viene chiusa essendo le ore diciannove e minuti venti (h.19,20).

Richiesta io Notaio ho ricevuto il presente verbale e l'ho letto, unitamente allo statuto allegato, alla comparsa che lo dichiara conforme al vero e con me Notaio lo sottoscrive essendo le ore diciannove e minuti venti (h.19,20).


Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio questo atto consta di un foglio per due pagine e fin qui della presente terza.

Firmato: Anita Manti, Annunziata Morico notaio

opp. "A" alla  
Proc. 27611

Libro dei soci						
L'AFRICA CHIAMA ONLUS						
	Nomi	Via	Luogo di Nascita	Data	PRESENTE	DELEGA
1	Bartolini Paolo	Via Rosmini, 7A - Fano	Fano	06/11/1942	X	
2	Ciacci Valeria	Via Moise, 6/b - 61032 Fano	Fano	28/03/1973	X	OMICCIOLI NADIR
3	Farneti Angiolo	Via del Fiume, 39 - Fano	Predappio	04/02/1947	X	
4	Farneti Filippo	Via Ammiraglio Cappellini 8 Int. 19 Fano	Fano	05/06/1984	X	FARNETI ANGIOLO
5	Fossati Maria Teresa	Viale Italia 4 - Fano	Loano	18/03/1946	X	
6	Fossi Francesco	Via Togliatti, 12 - Fano	San Costanzo	20/07/1953	X	
7	Fruila Davide	Corso Matteotti, 70 Fano	Milano	07/08/1972	/	
8	Giangolini Francesco	Via Guerrieri, 4 - Fano	Fano	07/01/1985	X	
9	Iovenitti Emanuele	Strada del Ponte Nuovo, 17 - 61032 Fano	Fano	13/07/1974	X	MANTI ANITA
10	Labbate Marco	Via Basilicata, 2 - Fano	San Donà di Piave	31/03/1984	/	
11	Lama Rita	Via Basilicata, 2 - Fano	Ravenna	14/04/1950	/	
12	Manti Anita	Via Giansanti, 10 - Fano	Fano	12/09/1976	X	
13	Merio Silvia	Via Togliatti, 16/b - Fano	Pinerolo	07/01/1978	X	PERONI MICHELE
14	Miccoli Giuseppe	Via Tagliamento, 18 - Fano	Maddaloni	19/09/1937	X	SEVERI GIOVANNI
15	Morelli Valentino	Via Lombardia, 4 - 61032 Fano	Fano	10/05/1949	/	
16	Moscatelli Marco	XXX Strada 4, Int. 8 Fano	Fano	23/08/1977	X	
17	Montesi Alessandro	Via San Cesareo, 92B	Fano	20/09/1987	X	
18	Nannini Emanuele	Viale Italia, 4 Fano	Fano	02/01/1981	X	MOSCATELLI MARCO
19	Omiccioli Hadar	Via Pace, 6 - Fano	Roma	12/07/1972	X	FOSSATI MARIA TERESA
20	Omiccioli Nadir	Via Molise, 6/b - Fano	Roma	23/04/2012	X	
21	Pazzaglia Sandra	Via Casebruciate, 26 - Pesaro	Sassocorvaro	16/12/1967	X	SABATINELLI FRANCESCA
22	Peroni Michele	Via Togliatti, 16/b - Fano	Fano	12/03/1978	X	
23	Rondini Giovanni	Via Giustizia, 32 - Fano	Fano	25/08/1963	/	
24	Rossi Gabriella	Via Liguria, 6 - Fano	Fano	17/12/1945	X	
25	Sabatini Francesca	San Cesareo, 108 Fano	Fano	29/10/1976	X	
26	Seri Stefano	Via Don G. Berardi, 9 - Fano	Fano	12/09/1961	X	
27	Severi Giovanni	Via Milite Ignoto, 24 - Pesaro	Sassocorvaro	22/09/1948	X	
28	Sonet Laurent	Via dei Susini, 68 - Pesaro	CHARLEROI	07/04/1972	X	
29	Subissati Orietta	Via della Trave, 139 - Fano	Fossombrone	04/12/1963	X	
30	Sulubani Gwa Mbayo Jerome Kitambo	Via G. Marconi 8 - Cagli	Kongolo	18/02/1953	X	

*Acto of...*



**STATUTO**  
**ASSOCIAZIONE L'AFRICA CHIAMA ODV**

**ARTICOLO 1**

*Costituzione e sede*

È costituita l'organizzazione di volontariato ai sensi del Codice civile, della legge 266/91 (fino a quando questa sarà in vigore) e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche e integrazioni, denominata L' AFRICA CHIAMA ODV - Organizzazione di volontariato, in breve L' AFRICA CHIAMA- ODV da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di FANO. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di organizzazioni di volontariato.

L'utilizzo nella denominazione della locuzione "organizzazione di volontariato" o dell'acronimo "ODV" è strettamente legato all'iscrizione nel Registro regionale del volontariato, fino a che questo sarà in vigore, e all'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, quando questo sarà operativo. Pertanto qualora, per qualsiasi causa, l'associazione non sia più iscritta all'uno o all'altro registro, dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. E' fatto divieto di utilizzare il riferimento a "organizzazione di volontariato" in assenza dell'iscrizione al Registro regionale del volontariato o al Registro unico del terzo settore.

L'associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

**ARTICOLO 2**

*Carattere dell'associazione*

L'associazione è apartitica, è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall'art.32 del Codice del terzo settore, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale, spontanea e gratuita dei propri associati, svolta in maniera non occasionale, e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma

di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, enti, reti aventi scopi analoghi.

### **ARTICOLO 3**

#### *Durata dell'associazione*

La durata dell'associazione è illimitata.

### **ARTICOLO 4**

#### *Scopi e attività dell'associazione*

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in particolare: l'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, di tutela dei diritti civili nei confronti di tutti coloro che ne sono esclusi, in Italia e nel mondo, promozione della cultura e dell'arte secondo i principi del diritto naturale.

L'associazione svolge in via principale e prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

d) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

e) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

f) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

L'associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche.

La sua attività essenziale consiste nel promuovere un nuovo patto di solidarietà con i popoli dell' Africa che favorisca presso l'opinione pubblica e le istituzioni una mentalità nuova e costruttiva nei confronti dell' Africa ed un approccio cordiale e accogliente al mondo dell'immigrazione e dei rifugiati, nel favorire il collegamento dei gruppi di associazioni che in Italia sono impegnati con l' Africa e nel valorizzare e sostenere tutte le iniziative e le attività , ritenute valide, promosse dagli associati nonché promuovendone altre in proprio.

L'attività è altresì volta a favorire la presenza e la partecipazione di africani alle attività dell'Associazione a livello personale e/o in forma organizzata:

1. Realizzare forum di ricerca e di dibattito sulla cooperazione internazionale, con specifico riferimento all' Africa, promuovere iniziative politiche e culturali per la riconciliazione in Africa e con l' Africa.

2. Organizzare, in Italia e all'estero, convegni, seminari di studio e momenti di aggiornamento e formazione, in particolare per insegnanti di ogni ordine e grado, per operatori della comunicazione nonché per gli animatori e aderenti alle attività di "L' Africa Chiama" coinvolgendo esperti e personalità dei diversi paesi africani.

3. Presentare alle organizzazioni ed istituzioni internazionali, alle istituzioni italiane di ogni livello, progetti di formazione e di sensibilizzazione che promuovono gli obiettivi di L' Africa Chiama con possibilità di stabilire convenzioni ed ottenere contributi.

4. Realizzare iniziative editoriali e radiotelevisive ed organizzare occasionalmente manifestazioni culturali e musicali africane anche con esposizione di materiale artigianale o prodotti africani.

5. Reperire i fondi necessari per la realizzazione dei suddetti impegni, per il raggiungimento dei quali l' Associazione potrà compiere ogni operazione finanziaria e creditizia nonché qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione nessuno escluso, ed in particolare ricevere in donazione, in eredità o legato ed affittare beni mobili ed immobili, oggetti di arredamento, nonché denaro o sovvenzioni di qualsiasi genere (compresi i fondi pubblici per la cooperazione internazionale), contrarre mutui attivi e passivi, amministrare e utilizzare beni di sua proprietà.

6. Promuovere iniziative di raccolta fondi per interventi umanitari a favore delle popolazioni africane, in particolare delle fasce sociali più vulnerabili e più deboli.

7. Svolgere attività gratuita di doposcuola, in Italia, per bambini e ragazzi stranieri delle scuole primarie e secondarie.

Ogni altra attività compatibile e coerente con le attività

di interesse generale come sopra individuate.

L'associazione, ai sensi dell'art.6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e coerenti sia con le finalità che con le attività di interesse generale dell'associazione.

Sarà cura del Consiglio Direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse.

Il Consiglio Direttivo documenterà il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.

L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art.33 del Codice del terzo settore e da altre disposizione di legge in materia.

## **ARTICOLO 5**

### *Requisiti dei soci*

Possono essere soci dell'associazione persone fisiche e, a far data dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, enti giuridici (ODV, altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro) nei limiti dell'art.32 del codice del Terzo Settore di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell'associazione.

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Consiglio Direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

## **ARTICOLO 6**

### *Ammissione e diritti dei soci*

L'ammissione dei soci è libera.

La domanda di ammissione va inoltrata al Consiglio Direttivo e deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi.



Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del segretario o di altro incaricato dal Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

In caso di diniego, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto in assemblea e, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

## **ARTICOLO 7**

### *Categorie dei soci*

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

- Onorari;
- Ordinari.

a) Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemerienze, e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento della quota associativa.

b) Sono soci ordinari coloro che pagano la quota associativa stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

La suddivisione degli associati nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione e a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.

Il numero dei soci onorari nominati dall'Assemblea su

proposta del Consiglio Direttivo è in ogni caso inferiore a quello dei soci ordinari.

#### **ARTICOLO 8**

##### *Doveri dei soci*

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

#### **ARTICOLO 9**

##### *Sanzioni disciplinari*

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea dei soci.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato.

Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 (sessanta) giorni.

#### **ARTICOLO 10**

##### *Perdita della qualifica di socio*

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di espulsione;
- d) per ritardato pagamento della quota associativa, per oltre un anno dalla scadenza fissata per il versamento;
- e) per morte.

#### **ARTICOLO 11**

##### *Organi dell'Associazione*

Organi dell'associazione sono:

- l'assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- organo di controllo monocratico o collegiale.
- organo di revisione legale dei conti.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal D.Lgs.117/2017.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

## **ARTICOLO 12**

### *Partecipazione all'assemblea*

L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di voto l'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci dell'associazione

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, secondo i tempi e le modalità previsti nell'art.30 del presente statuto.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.

## **ARTICOLO 13**

### *Convocazione dell'assemblea*

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice o per posta elettronica o a mezzo PEC ( se posseduta) o a mezzo fax e, laddove l'associazione disponga di locali per le attività, per affissione nella Sede Sociale; se l'associazione possiede un sito internet, la convocazione può essere pubblicata anche nel sito.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato e pubblicato almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dall'organo di controllo o di revisione

dei conti se nominato.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dall'organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.

#### **ARTICOLO 14**

##### *Costituzione e deliberazioni dell'assemblea*

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di tre deleghe, la delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo dell'associazione.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

La partecipazione all'assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo

le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Consiglio Direttivo in fase di convocazione.

#### **ARTICOLO 15**

##### *Forma di votazione dell'assemblea*

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni socio dell'associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

#### **ARTICOLO 16**

##### *Compiti dell'assemblea*

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

##### in sede ordinaria

- a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulla relazione consuntiva del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo, l'organo di controllo e/o l'organo di revisione legale dei conti;
- c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota associativa e gli eventuali contributi associativi;
- e) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
- f) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

##### in sede straordinaria

- a) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre

all'ordine del giorno dell'assemblea.

#### **ARTICOLO 17**

##### *Compiti del Consiglio Direttivo*

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:

- convocare l'assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generali;
- predisporre il bilancio consuntivo, preventivo e il bilancio sociale (quando redatto) da sottoporre all'assemblea;
- documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.6 D.Lgs. 117/2017 eventualmente svolte, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- irrogare le sanzioni disciplinari.

## **ARTICOLO 18**

### *Composizione del Consiglio Direttivo*

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove) membri nominati dall'assemblea ordinaria.

Tutto il Consiglio Direttivo, deve essere composto da soci e dura in carica 3 (tre) anni.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti. Esso elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, può eleggere inoltre il segretario ed il tesoriere economo.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio.

A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea.

Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di  $2/3$  (due terzi) dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea ordinaria.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

## **ARTICOLO 19**

### *Riunioni del Consiglio Direttivo*

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio Direttivo potrà riunirsi in videoconferenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto o posta telematica, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopraddetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Se nominato, il rappresentante dell'organo di controllo o di revisione dei conti deve essere invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

## **ARTICOLO 20**

### *Compiti del Presidente*

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei



terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 (venti) giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del vice-presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

#### **ARTICOLO 21**

##### *Organo di controllo e revisione legale dei conti*

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea dei soci per scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dall'art.30 del Codice del Terzo Settore. Esso resta in carica tre anni per la stessa durata del Consiglio Direttivo.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale, quando ne sia obbligatoria l'elaborazione ex art. 14 D.Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art.31 del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Ai componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art.2397 del Codice civile può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta.

#### **ARTICOLO 22**

##### *Segretario dell'Associazione*

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

#### **ARTICOLO 23**

##### *Il Tesoriere-Economo*

Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

#### **ARTICOLO 24**

##### *Libri sociali*

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della richiesta.

Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

#### **ARTICOLO 25**

#### *Patrimonio dell'Associazione*

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **ARTICOLO 26**

##### *Entrate dell'associazione*

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalla quota associativa da versarsi all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- da eventuali contributi ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- proventi derivanti dalle attività previste dall' art. 84 del Codice del Terzo Settore;
- proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- ogni altra entrata prevista dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni.

#### **ARTICOLO 27**

##### *Destinazione degli avanzi di gestione*

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 8 d.lgs. 117/2017, all'associazione è vietata la distribuzione, anche

indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

#### **ARTICOLO 28**

##### *Durata del periodo di contribuzione*

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

#### **ARTICOLO 29**

##### *Diritti dei soci al patrimonio sociale*

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione.

E' comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

#### **ARTICOLO 30**

##### *Bilanci*

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo.

Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al Registro unico nazionale del Terzo settore, a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali. Nello stesso termine può essere prevista la redazione e approvazione del bilancio preventivo per il successivo esercizio.

I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Al superamento dei limiti previsti dall'art.14 del D.Lgs.117/2017, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'associazione.

#### **ARTICOLO 31**

##### *Scioglimento e liquidazione dell'associazione*

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Fino a quando non sarà operativo il Registro Unico del Terzo Settore, continuandosi ad applicare la Legge 266/91, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore individuata dall'assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Con l'entrata in funzione del Registro Unico del Terzo Settore, invece, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea.

#### **ARTICOLO 32**

##### *Clausola compromissoria*

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione

#### **ARTICOLO 33**

*Rinvio*

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui alla Legge 266/91, finché applicabile, al D.Lgs. 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Firmato: Anita Manti, Annunziata Morico notaio

	Certificazione di conformità di copia redatta su supporto	
	digitale a originale redatto su supporto analogico	
	(Art.22, d. lgs. 7 marzo 2005, n.82 art.68-ter, legge 16 feb-	
	braio 1913, n.89)	
	Certifico io sottoscritta, dottoressa Annunziata Morico, No-	
	taio in Fano, iscritta nel ruolo del Distretto Notarile di	
	Pesaro e Urbino, mediante apposizione al presente file della	
	mia firma digitale (dotata del certificato vigente fino al	
	15 ottobre 2023 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Nota-	
	riato Certification Authority), che la presente copia, compo-	
	sta da ventidue facciate e redatta su supporto digitale, è	
	conforme al documento originale, redatto su supporto analogi-	
	co, conservato nei miei rogiti e firmato a norma di legge.	
	Ai sensi dell'Art.22, comma 1, d. lgs. 7 marzo 2005, n.82,	
	la presente copia di documento cartaceo è formata su suppor-	
	to informatico.	
	Si rilascia per gli usi consentiti in esenzione da bollo.	
	In Fano, nel mio studio sito in Viale Bruno Buozzi n.33, il	
	giorno ventisei ottobre duemilaventi (26 ottobre 2020).	
	File firmato digitalmente dal Notaio Annunziata Morico	